

APINDUSTRIA VICENZA

**La legge 3 agosto 2007 n. 123
e le nuove norme sulla sicurezza sul lavoro:
modifiche al sistema degli appalti**

Avv. Sabrina Apicella (s.apicella@nctm.it)

NCTM Studio Legale Associato - MILANO - ROMA - VERONA - BRUXELLES

10/10/2007 ore 15.00

Indice dell'intervento

- Modifiche all'art. 7 del D.Lgs. 626/94
 - documento di valutazione dei rischi (art. 7, comma 3)
 - individuazione dei costi relativi alla sicurezza (art. 7, comma 3 *ter*)
- Obbligo della tessera di riconoscimento
- Modifica al Codice degli Appalti

Art. 7 del D.Lgs. 626/94: ambito di applicazione

- Il legislatore non ha posto alcun limite a quello che è l'ambito di applicazione della norma, in relazione alla natura od all'oggetto dell'opera o del servizio appaltati. L'espressione utilizzata al comma 1 dell'art. 7 - **“lavori”** - è infatti talmente e volutamente generica da comprendere qualsiasi attività umana economicamente rilevante (la costruzione di un edificio come anche la fornitura di un servizio ausiliario come le pulizie, ...)
- Tuttavia tale norma non si applica indistintamente a tutti i contratti di appalto, bensì solo ed esclusivamente agli appalti di opere o di servizi da eseguirsi all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva del committente (appalti comunemente definiti “promiscui e/o scorporati”)

Art. 7 del D.Lgs. 626/94: obblighi del committente *ante* Legge 123/07

- Deve **verificare l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare (*comma 1, lett. a*)
- Deve **informare le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi dei rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (*comma 1, lett. b*)
- Deve **cooperare** con l'appaltatore all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ("rischi comuni") (*comma 2, lett. a*)
- Deve **coordinare** con l'appaltatore gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva (*comma 2, lett. b*)

Art. 7 del D.Lgs. 626/94: obblighi del committente *post* Legge 123/07

Art. 7, comma 3 - TESTO STORICO

Il datore di lavoro committente **promuove la cooperazione ed il coordinamento** di cui al comma 2.

Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

Art. 7, comma 3 - TESTO VIGENTE

Il datore di lavoro committente **promuove la cooperazione ed il coordinamento** di cui al comma 2, **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi** che **indichi le misure adottate per eliminare le interferenze**. Tale documento è **allegato al contratto d'appalto o d'opera**.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

Art. 7 del D.Lgs. 626/94: obblighi del committente *post* Legge 123/07

Quindi, prima di concludere un contratto d'appalto o d'opera, il datore di lavoro committente deve elaborare un **documento di valutazione dei rischi** - da allegare al contratto stesso - nel quale specificare le disposizioni e le misure di sicurezza adottate per evitare che si presentino rischi dovuti ad una **interferenza** fra il lavoro svolto dal personale aziendale e quello della ditta esterna



Alla base dell'intervento del legislatore - che si sostanzia nella sola formalizzazione e precisazione di un obbligo che, di fatto, era già previsto a carico del datore di lavoro committente ("**promozione della cooperazione e del coordinamento**") - risiede la consapevolezza che il lavoro in appalto all'interno dell'azienda del committente è di per sé un **fattore di pericolo** che merita di essere considerato alla stregua di tutti gli altri fattori di pericolo che possono esistere all'interno della realtà aziendale, per i quali il datore di lavoro deve procedere alla relativa valutazione dei rischi, per poi adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione dei lavoratori esposti a tali rischi

Art. 7 del D.Lgs. 626/94: obblighi del committente *post* Legge 123/07

E' evidente, quindi, che tale documento non potrà essere generico ma dovrà **rispecchiare la realtà del lavoro al quale si riferisce e dei luoghi nei quali il lavoro da appaltare dovrà essere effettuato**

Rimane, comunque, fermo che tale obbligo del committente è limitato all'attuazione ed alla individuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore ("rischi comuni")



per tutto il resto ciascun datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori di lavoro

Art. 7 del D.Lgs. 626/94: il documento di valutazione dei rischi

Il documento richiesto ai sensi della nuova formulazione del comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94, per poter esser utile ai fini della sicurezza, dovrà contenere quanto meno:

- l'identificazione e la **descrizione del lavoro** da svolgere;
- l'individuazione dei **soggetti con compiti di sicurezza**;
- una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la **valutazione dei rischi**, in riferimento all'area ed all'organizzazione delle lavorazioni da effettuare ed alle loro interferenze;
- le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento (i) all'area, (ii) all'organizzazione ed (iii) alle lavorazioni;
- le **prescrizioni operative**, le **misure preventive e protettive** nonché i **DPI**, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- le **misure di coordinamento** relative all'uso comune delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva;
- le **modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento**, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e fra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi;
- il tipo di organizzazione prevista per il **pronto soccorso** e per la **gestione delle emergenze**;
- la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità del lavoro da effettuare lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il **cronoprogramma dei lavori**;
- la stima dei **costi della sicurezza**

Art. 7 del D.Lgs. 626/94: sanzioni penali

- L'inosservanza di ciascuno degli obblighi posti dall'art. 7 costituisce un comportamento antiggiuridico colposo ed integra gli estremi di un **reato contravvenzionale**, punito con l'applicazione delle sanzioni penali alternative dell'arresto o dell'ammenda

art. 89, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 626/94: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 1.549 ad Euro 4.131 per la violazione dell'art 7, comma 2 (omessa cooperazione e coordinamento)

art. 89, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 626/94: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da Euro 516 ad Euro 2.582 per la violazione dell'art 7, commi 1 e 3 (omessa verifica idoneità tecnico - professionale, omesse informazioni, omessa elaborazione del DVR)

- La violazione di uno degli obblighi di cui all'art. 7, inoltre, può essere rilevante anche ai fini dell'eventuale **accertamento di una responsabilità penale** dell'appaltante o dell'appaltatore, per le **lesioni** causate al lavoratore in conseguenza di infortuni accaduti durante l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati (artt. 589 e 590 c.p.)

- La legge 123/07 non introduce, invece, alcuna sanzione per quanto concerne il nuovo obbligo di specificare i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, appalto o subappalto, introdotto al comma 3 *ter* dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94.

Art. 7 del D.Lgs. 626/94: casi giurisprudenziali

Cassazione Penale, Sez. IV, 30 marzo 2004 n. 45068

*“In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'art. 7 d.lg. n. 626 del 1994, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, **determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall'appaltatore.**”*

Corte appello Trento, 23 luglio 2003

*“Nel caso di infortunio occorso a un lavoratore autonomo è configurabile la **responsabilità del committente** qualora questi si sia reso **inadempiente all'obbligo**, sancito dall'art. 7 d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, di fornire al lavoratore autonomo **dettagliate informazioni** sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.”*

Art. 7 del D.Lgs. 626/94: casi giurisprudenziali

Cassazione Penale, Sez. IV, 03 luglio 2002 n. 31459

*“In tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, nel caso di affidamento in appalto di lavori all'interno dell'azienda, la cui esecuzione è di tale natura da porre in pericolo la incolumità non solo dei dipendenti dell'appaltatore ma anche di quelli del committente, l'art. 7 d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 impone a quest'ultimo, non solo di **fornire dettagliate informazioni** sui rischi specifici ogni qualvolta affidi un determinato lavoro all'appaltatore (a nulla rilevando che abbia fornito quelle informazioni in precedenza), ma anche di **cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori**, a qualunque impresa essi appartengano. Tuttavia, la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore. Ne consegue che l'obbligo di cooperazione imposto al committente è limitato all'attuazione di quelle **misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore**, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.”*

Art. 7, comma 3 *ter* D.Lgs. 626/94: individuazione dei costi della sicurezza

Dal 25 agosto 2007 - data di entrata in vigore della Legge 123/07 - ogni contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.) dovrà avere ben evidenziato i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

A tali dati possono accedere, su richiesta, l'RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori



art. 7 comma 3 ter del D.Lgs. 626/94



Tale norma di legge è molto generica per quanto riguarda le modalità di individuazione dei costi e del loro computo ed appare - quindi - bisognevole di un regolamento che fornisca le necessarie precisazioni sull'argomento, così come è avvenuto con il D.P.R. 222/03 per il D.Lgs. 494/96 (sui cantieri temporanei e mobili)

Art. 7, comma 3 *ter* D.Lgs. 626/94: individuazione dei costi della sicurezza


Seguendo - comunque - la logica e le finalità del legislatore, che sono quelle di garantire che i costi della sicurezza siano specificamente indicati e congrui, si è dell'avviso che i costi richiamati dall'art. 7, comma 3 *ter* del D.Lgs. 626/94 siano tutti quelli a cui vanno incontro le ditte appaltatrici per l'effettuazione dei lavori di cui al contratto e siano da intendersi, quindi, come costituiti sia dai **costi ordinari** delle aziende (ovvero quelli che in generale sono necessari per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro) che da quelli cosiddetti **speciali**, per l'attuazione di quelle misure aggiuntive richieste per l'esigenza di coordinamento

Tessera di riconoscimento (art. 6 Legge 123/07)

L'art. 6, comma 1, della Legge 123/07 prevede, tra le varie misure di tutela della sicurezza dei lavoratori e di contrasto al lavoro nero, l'obbligo per tutti i lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di avere una **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

- I lavoratori hanno l'obbligo di **esporre** tale tessera.
- Per generalità del lavoratore debbono intendersi non solo il **nome** ed il **cognome**, ma anche la sua **data di nascita** per renderlo più facilmente riconoscibile durante un eventuale controllo da parte degli ispettori (*Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 28.09.2006 n. 29*)
- Tale obbligo è esteso anche ai **lavoratori autonomi**.
- Tale disposizione riguarda le **aziende di qualsiasi settore**, non solo - quindi - il settore edile per il quale tale obbligo è in vigore dal 1 ottobre 2006 (art. 36 bis della Legge 248/06, di conversione del cosiddetto Decreto Bersani)
- Tale obbligo è in vigore dal **1 settembre 2007**

Modello di Tessera di riconoscimento (art. 6 Legge 123/07)

 <p>Fotografia</p>	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE
	Data di nascita Luogo di nascita
	Impresa datrice di lavoro
	(denominazione o ragione sociale)
	Codice fiscale/Partita IVA:

Tessera di riconoscimento: deroga

I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti (ovvero sino a 9) possono assolvere all'obbligo di munire i lavoratori del tesserino mediante **annotazione**, su apposito **registro vidimato dalla DPL** territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori

 **(art. 6 comma 2 della Legge 123/07)**

- per il computo delle unità lavorative si deve tener conto di tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati
- si ritiene, tuttavia, che tale possibilità sarà poco utilizzata essendo di difficile organizzazione, in quanto si dovrà avere un registro per ogni singolo posto e questo registro dovrà essere aggiornato quotidianamente

Tessera di riconoscimento: sanzioni amministrative

Le sanzioni sono particolarmente elevate sia per il datore di lavoro che per i lavoratori che non ottemperano a tali obblighi

- datore di lavoro della ditta appaltatrice, subappaltatrice o lavoratore autonomo: sanzione amministrativa da **€ 100** ad **€ 500** per ciascun lavoratore, in caso di omessa consegna del tesserino o di mancata istituzione del registro
- lavoratore: sanzione amministrativa da **€ 50** a **€ 300**, in caso di omessa esposizione della tessera, seppur munito della stessa
- per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 124/04. Eventuali verbali di contestazione non prevederanno quindi tempi di adeguamento, bensì l'applicazione immediata della sanzione amministrativa.

Modifica al Codice Appalti: art. 8 della Legge 123/07

L'art. 86 del Codice Appalti (D.Lgs. n. 163 del 2006) contenente i criteri per l'individuazione delle offerte anormalmente basse, è integrato con la previsione di cui all'art. 8 della Legge 123/07.



Nel sistema delle gare di appalto di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico delle offerte presentate sia **ADEGUATO** e **SUFFICIENTE** rispetto al **costo del lavoro** ed al **costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato (*art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. 163/06*).

L'offerta economica dei partecipanti alle gare di appalto non può quindi giocare al risparmio sul costo del lavoro e della sicurezza sul lavoro.

Il costo del lavoro verrà determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il costo relativo alla sicurezza **non** può essere comunque **soggetto a ribasso d'asta** (*art. 86, comma 3 ter del D.Lgs. 163/06*)